

Prov. N°

Roma, 19/12/2014

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA CIVILE - SEZIONE TRIBUTARIA**

AVVISO

di deposito di SENTENZA nella causa

1151

1. ATER AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE REGIONE UMBRIA RGN: 30877/11
contro
2. CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA

1. AVV. D'AMMANDO MAURIZIO
c/o
AVV. D'AMMANDO FRANCO
VIA GERMANICO 168 - ROMA FAX 0744682392

2. AVV. BUGATTI MASSIMO
AVV. CASOLI ANGIOLO
AVV. RANALLI GIOVANNI
c/o
AVV. RANALLI GIOVANNI
VIA BERTOLONI 27 INT 5 - ROMA FAX 0744248474

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con SENTENZA depositata oggi ha:

**LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE PROCESSUALI. DECISO IN ROMA,
NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DELLA QUINTA SEZIONE CIVILE, ADDI' 5 NOVEMBRE 2014.**

IL FUNZIONARIO

~~Il Funzionario Giudiziario~~
Antonella FREZZA

9 3 2 0 1 4 1 1 5 1

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto ufficiale Giudiziano della Corte di Appello di Roma ha
notificato in persona il presente atto di citazione in giudizio alla
Avvocata RETRO-NOMINATA
mediante consegna a mani proprie della stessa, capace
imp. rito. In mancanza della consegna in sua momentanea assenza
e con l'assenso della stessa, tale qualificazione, capace
e convivente che si incarica di ricevere l'atto in sua momentanea assenza
o delle altre persone autorizzate per legge a ricevere l'atto.

26-02-2015



CORTE DI APPELLO DI ROMA
805 UFFICIALE GIUDIZIANO CI
MORICCHI APPELLO DI ROMA
FUNZIONARIO UNER
Loredana Maignetti

*Manzoni
Clerici*

Cass. civ. Sez. V, Sent., 19/12/2014, n. 27057

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI BLASI Antonino - Presidente -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30877/2011 proposto da:

ATER AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE REGIONE UMBRIA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell'avvocato FRANCO D'AMMANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMMANDO Maurizio, giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27 INT. 5, presso lo studio dell'avvocato RANALLI Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGIOLO CASOLI, MASSIMO BUGATTI giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 317/2011 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l'Avvocato FRANCO D'AMMANDO delega Avvocato MAURIZIO D'AMMANDO che si riporta;

udito per il controricorrente l'Avvocato GARZUGLIA delega Avvocato RANALLI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Lo Ierp, ora Ater, di Terni convenne in giudizio il consorzio di bonifica Tevere Nera, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità dell'imposizione del contributo esattoriale in

relazione ad alcuni immobili a uso abitativo posti nella città capoluogo e in altri centri minori.

Dedusse che gli immobili non avevano tratto alcun beneficio dalle opere consortili, non essendo stati da queste direttamente interessati, e che in alcuni avvisi di pagamento gli immobili erano stati indicati come fabbricati scolanti, mentre esso ente proprietario già aveva provveduto a corrispondere il contributo fognario all'azienda municipale competente, sotto forma di addizionale.

Radicatosi il contraddittorio, il consorzio obiettò che gli immobili erano ubicati in zone comprese nel vigente piano di classifica approvato dalla regione, e che tutte le opere di sistemazione idraulica e di manutenzione ed esercizio dei corsi naturali erano state regolarmente eseguite per far fronte, tra l'altro, ai danni provocati da eventi alluvionali in situazione di rischio idraulico.

L'adito tribunale di Terni accolse la domanda dello Ierp sul rilievo che il consorzio, anche all'esito di una c.t.u., non aveva fornito la prova del beneficio diretto e specifico.

La sentenza, appellata dal consorzio, venne riformata dalla corte d'appello di Perugia.

La corte territoriale, giustappunto in base alle risultanze della c.t.u., ritenne che era stata fornita la prova del beneficio, essendosi trattato di opere determinative di un beneficio generale, cioè riguardante un insieme rilevante di immobili, tutti ricadenti nella zona.

Contro la sentenza d'appello, depositata il 20 giugno 2011 e non notificata, l'Ater ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi.

Il consorzio si è costituito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. - Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal consorzio controricorrente in ragione della mancanza, nel ricorso dell'Ater, dei quesiti di diritto.

La sentenza impugnata è stata depositata dopo il 4 luglio 2009, sicchè il ricorso non era soggetto al c.d. filtro a quesiti di cui *all'art. 366-bis c.p.c.*, attesa l'abrogazione della norma citata, conseguente alla *L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d)*.

2. - Col primo motivo, deducendo violazione e/o errata applicazione del *R.D. n. 215 del 1933, artt. 11, 13 e 59, art. 860 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c.*, n. 4, nonché omessa e insufficiente motivazione della sentenza su punti essenziali della controversia, la ricorrente assume che nello svolgimento di opere di tutela idrogeologica l'attività del consorzio non era protesa alla cura di interessi particolari relativi agli immobili de quibus.

Essendosi trattato di opere di tutela e di prevenzione generale, è indubbio che esse avessero avvantaggiato anche le proprietà dell'ente, ma in modo del tutto generico e tale da non consentire l'imposizione del contributo.

Col secondo motivo, ancora deducendo violazione e/o errata applicazione del *R.D. n. 215 del 1933, artt. 11, 13 e 59, art. 860 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c.*, n. 4, nonché omessa e insufficiente motivazione della sentenza su punti essenziali della controversia, la ricorrente ascrive alla sentenza di aver omesso di valutare l'articolata conclusione della c.t.u. in punto di distinzione tra opere di bonifica e opere di tutela idraulica del territorio, dalla quale invece si sarebbe dovuta trarre la conclusione dell'inesistenza del beneficio specifico per i fondi.

Col terzo motivo, sempre deducendo violazione e falsa applicazione del *R.D. n. 215 del 1933, art. 11 e art. 860 c.c.*, nonché contraddittoria motivazione della sentenza su punto decisivo, si assume che la corte d'appello abbia dapprima affermato che le opere migliorative della sicurezza del territorio e della salubrità ambientale avevano arrecato beneficio specifico agli immobili e, poi, richiamato una sentenza di questa corte di legittimità (sez. un. n. 8960-96) di segno opposto.

Col quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione della *L. n. 36 del 1994, art. 14* e del *R.D. n. 215 del 1933, art. 11*, nonché dell'*art. 860 c.c.* e omessa motivazione su punti essenziali della controversia, in quanto la corte d'appello avrebbe omesso di valutare l'ulteriore doglianza della soggezione degli immobili al pagamento dell'addizionale idrica in rapporto a fabbricati definiti scolanti. A fronte di tale circostanza, la corte - a dire della ricorrente - avrebbe dovuto considerare che il sistema di opere gestite dal consorzio fungeva da mero potenziamento della fognatura comunale, così da avvantaggiare direttamente il comune, non il singolo consorziato.

3. - All'esame dei motivi di ricorso è necessario anteporre la considerazione che la corte d'appello di Perugia, premessa la distinzione tra beneficio generale e beneficio generico, ha richiamato le conclusioni della c.t.u., dalle quali era emerso che il beneficio fondiario, posto a base dell'imposizione del contributo consortile, era nella specie conseguente all'essersi trattato di opere idrauliche necessarie alla stabilizzazione idrogeologica del territorio, con preservazione della sicurezza abitativa e dei collegamenti stradali di tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio; e quindi anche degli immobili dell'Ater.

Il giudice d'appello ha invero condiviso l'assunto della c.t.u.

secondo il quale i terreni e i fabbricati oggetto di causa avevano ottenuto un beneficio comunque specifico e un incremento di valore.

4. - Nel primi tre motivi, esaminabili congiuntamente perchè connessi, la ricorrente contesta simile conclusione sul rilievo che, invece, la corte sarebbe incorsa in una errata interpretazione della c.t.u. e in una connessa errata interpretazione della normativa di riferimento in quanto, non essendo stati gli immobili dell'Ater direttamente interessati dalle opere del consorzio, il beneficio in questione avrebbe dovuto considerarsi alla stregua di beneficio generico, come tale insuscettibile di giustificare il pagamento del contributo consortile. Tuttavia deve in contrario osservarsi che la stessa Ater, a pag. 11 del ricorso, ha ammesso che il contributo era stato richiesto per opere di tutela idrogeologica, le quali indubbiamente avevano recato vantaggio anche alle proprietà dell'ente. Ha invero sostenuto che un tale beneficio era generico.

Di contro questa corte ha già affermato il principio secondo il quale, laddove si discorra di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio deve considerarsi intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sè un maggior valore per effetto delle opere stesse (v. Cass. n. 7175-11; n. 14404-13).

Ne consegue che è infondata, a petto della situazione suddetta, l'insistita doglianza afferente il carattere generico, anzichè generale (dunque pur sempre specifico), del beneficio discendente dall'opera idraulica.

E quindi i citati primi tre motivi di ricorso vanno rigettati.

5. - Il quarto mezzo è inammissibile.

La ricorrente ascrive alla sentenza di avere "omesso di valutare l'ulteriore lamentela riflettente la circostanza che essendo gli immobili soggetti al pagamento dell'addizionale idrica dovuta all'Asm Terni s.p.a. (...) nessun onere poteva essere imposto ai sensi della *L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, n. 2*, recante disposizioni in materia di risorse idriche".

Secondo la ricorrente tale circostanza possedeva carattere di decisività, atteso che negli avvisi di pagamento la richiesta di contributo era stata giustificata in quanto gli immobili erano indicati come "fabbricato scolante", ciò evidenziando che il contributo era stato giustificato dall'allontanamento delle acque meteoriche attraverso i canali del consorzio.

Il motivo è inammissibile per due ragioni.

Innanzitutto perchè è volto a dedurre un'omissione di pronuncia in ordine a una delle doglianze avanzate dall'Ater contro gli avvisi di pagamento. Sicchè la questione avrebbe dovuto essere veicolata in modo consequenziale, secondo il disposto dell'*art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c.*, n. 4, confacente al paventato vizio processuale, non già per affermare l'esistenza, invece, di una violazione delle norme sostanziali di riferimento (della *L. n. 36*

del 1994, art. 14 e del R.D. n. 215 del 1933, art. 11), men che meno per dolersi della omessa motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5. In secondo luogo, e ove anche si prescindesse da tale rilievo, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto della comparsa di costituzione in appello della parte deducente. Invero non risulta dalla sentenza che la questione sottostante, involgente una delle causae petendi dell'azione intentata (di accertamento negativo del tributo), sia stata riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

6.- Il ricorso è rigettato.

L'antiorità della lite al consolidamento della giurisprudenza della corte sui temi involti dai primi tre motivi di ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati